

## CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

### APPELLO CAUTELARE

**con richiesta di misure monocratiche ex artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, c.p.a.**

nell'interesse della **REGIONE DEL VENETO** (codice fiscale 80007580279 e partita iva n. 02392630279), in persona del Vice Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, rappresentati e difesi, come da procura speciale in calce al presente atto, dagli avv.ti Giacomo Quarneti (c.f. QRNGCM77L07E730G; giacomo.quarneti@veneziapecavvocati.it), Bianca Peagno (c.f. PGNBNC62S60A296N; PEC [bianca.peagno@venezia.pecavvocati.it](mailto:bianca.peagno@venezia.pecavvocati.it); fax 0412794912) Antonella Cusin (C.F. CSNNNL59E67I938K; pec: [antonella.cusin@venezia.pecavvocati.it](mailto:antonella.cusin@venezia.pecavvocati.it)), e dall'Avv. Prof. Marcello Cecchetti (c.f. CCCMCL65E02H501Q), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Piazza Barberini, 12 (pec: marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it),

- *appellante* -

**contro**

**ASSOCIAZIONE LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA (LAC) ONLUS** in persona del Presidente *pro tempore* Signor Raimondo Silveri, rappresentata e difesa dall'Avvocato Claudio Linzola,

- *appellata* -

*e con l'intervento ad opponendum di*

**FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alberto Maria Bruni; **ENTE PRODUTTORI SELVAGGINA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **ARCICACCIA COMITATO REGIONALE DEL VENETO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e **ASSOCIAZIONE MIGRATORISTI ITALIANI** – Delegazione Regionale del Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Fratta Pasini e Giovanni Vanti,

**avverso e per l'annullamento, previa sospensione *inaudita altera parte***

dell'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto – Sezione I n. 798/2022 pubblicata il 23 settembre 2022, resa sul ricorso R.G. n. 1124/2022 proposto dall'Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC), in persona del legale rappresentante *pro tempore* e, conseguentemente, per il rigetto dell'istanza cautelare richiesta dal ricorrente di primo grado.

\*\*\*\*\*

### **FATTO**

Con D.G.R. n. 970 del 02.08.2022 (**doc. 1**) la Regione del Veneto ha approvato il calendario venatorio per la stagione 2022/2023 deducendo tutta una serie di ampie e argomentate motivazioni con riguardo alle singole specie cacciabili prendendo a riferimento il parere reso dall'ISPRA sulla proposta del predetto calendario e tenendo conto di tutti i materiali e dati relativi allo Studio e alla Valutazione di Incidenza Ambientale che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Con ricorso al TAR Veneto iscritto al n. 1124/2022 R.G. l'appellata Associazione Lega per l'Abolizione della caccia (LAC) Onlus (di seguito anche solo “**LAC**”) ha impugnato la predetta D.G.R. n. 970/2022 formulando una serie di motivi di impugnazione e chiedendo la sospensione dell'impugnato calendario venatorio.

In vista dell'udienza camerale del 21 settembre 2022 si è costituita la Regione Veneto e, con intervento *ad opponendum*, la Federazione Italiana della Caccia, Ente Produttori Selvaggina, Arcicaccia Comitato Regionale del Veneto e l'Associazione dei Migratoristi Italiani - Delegazione Regionale del Veneto

Con ordinanza n. 798/2022 il Giudice di *prime cure* ha accolto la domanda cautelare, con riferimento al secondo e al quarto motivo di impugnazione, riguardanti l'apertura generale della stagione di caccia fissata dal calendario venatorio al 18. 09.2022 , e per l'effetto lo ha sospeso nella parte in cui:

- prevede l'apertura della caccia prima dell'1 ottobre 2022 per le specie Beccaccia, Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Porciglione, Fischione, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, Tordo bottaccio, Cesena, Tordo sassello, Starna, Fagiano e Quaglia (II motivo di impugnazione);

- concede due giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1 ottobre - 30 novembre per le specie migratorie (IV motivo di impugnazione).

Tale ordinanza n. 798/2022 merita di essere riformata per le seguenti ragioni di

## **DIRITTO**

\*

***1. Sull'erroneità dell'appellata ordinanza nella parte in cui è stato ritenuto ammissibile e fondato il secondo motivo di impugnazione del ricorso di primo grado avverso l'apertura generale della stagione di caccia (lett. B) della DGR e 2 del calendario) con il quale è stato dedotto il vizio di eccesso di potere per violazione dell'articolo 1 e 18 della legge 157/92, violazione del principio di precauzione, difetto di istruttoria e di motivazione – sviamento di potere***

Con il secondo motivo di ricorso, l'appellata LAC si è limitata a dedurre genericamente che il calendario faunistico-venatorio regionale non si sarebbe uniformato al parere ISPRA circa l'opportunità di posticipare al 1° ottobre l'apertura della caccia per determinate specie (beccaccia, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, alzavola, mestolone, canapiglia, porciglione, fischione, codone, marzaiola, beccaccino, frullino, tordi, starna, fagiano e quaglia), per due ordini di motivi:

1. non si sarebbe basato su dati aggiornati;
2. non avrebbe considerato il comportamento e l'andamento delle citate specie nell'ambito dell'intero territorio italiano ed europeo.

Con tale motivo di impugnazione l'odierna appellante ha inoltre richiamato l'ordinanza n. 1056 del 2022 del T.a.r. Lombardia, che avrebbe accolto una analoga censura sospendendo il provvedimento lombardo.

Nel ritenere fondato tale motivo di impugnazione il giudice di *prime cure* ha affermato che *“l'ISPRA nel proprio parere si è espressa in senso negativo rispetto alle previsioni del calendario venatorio relative alla “apertura generale della caccia al 18 settembre 2022 per Beccaccia, Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Porciglione, Fischione, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, Tordo bottaccio, Cesena, Tordo sassello, Starna, Fagiano e Quaglia”, in quanto “Lo*

*scrivente Istituto ritiene idonea un'unica apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina in data non antecedente all'1 ottobre 2022 fatta eccezione per il prelievo di alcune specie, di seguito specificate, queste ultime esclusivamente nella forma dell'appostamento”;*

*- che le pur articolate motivazioni dedotte dalla Regione a sostegno della apertura della caccia prima dell'1 ottobre 2022 non paiono idonee a superare il parere espresso dall'ISPRA in relazione a tali specie”.*

\*

### **1.1 Sull'erroneità dell'appellata ordinanza nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di inammissibilità del II motivo di impugnazione. Violazione art. 40 c.p.a.**

Il giudice di *prime cure*, nel ritenere che il secondo motivo di impugnazione del ricorso dell'odierna appellata LAC fosse assistito da *fumus boni iuris* non ha rigettato l'eccezione di inammissibilità di tale censura formulata dallo scrivente patrocinio per violazione dell'art. 40 c.p.c., il quale prevede invero che: “1. **Il ricorso deve contenere distintamente:...** *lett. d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso; 2. I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili”.*

Preliminarmente è opportuno richiamare "il pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo il quale nel giudizio amministrativo non basta dedurre genericamente un vizio, ma bisogna precisare il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto e, ancora, indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussiste, pena l'inammissibilità per genericità della censura proposta: alla violazione dell'obbligo ex art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. Amm. di specificità delle censure consegue, dunque, l'inammissibilità del ricorso proposto" (cfr., tra le tante, Cons. St., Sez. V, n. 4491/2019; Cons. St., Sez. VI, n. 4158/2017).

Con specifico riferimento al potere istruttorio del giudice, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “*incombe sulla parte che agisce in giudizio indicare e provare specificamente i fatti posti a base delle pretese avanzate, in base al principio generale, applicabile anche al processo amministrativo, dagli artt. 2697 c.c. e 115*

*c.p.c.. Se è vero, infatti, che nel processo amministrativo il sistema probatorio è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice, è altrettanto vero che, in mancanza di una prova compiuta a fondamento delle proprie pretese, il ricorrente debba avanzare un principio di prova perché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori"* (cfr. Cons. St., Sez. V, 30/04/2020, n. 2761/202).

In sintesi, la parte che agisce in giudizio, ha quantomeno l'onere di fornire gli indizi affinché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori in quanto l'applicazione del principio dispositivo con metodo acquisitivo, non può, comunque, mai ridursi ad un'assoluta e generale inversione dell'onere della prova e comunque non consente al giudice amministrativo di sostituirsi alla parte onerata quando la ricorrente non si trovi nell'impossibilità di provare il fatto posto a base della sua azione.

In sostanza, il potere acquisitivo viene esercitato dal giudice quando il vizio lamentato è stato ben evidenziato, e sono stati forniti concreti indizi di prova in relazione alla sua effettiva sussistenza (cfr. Cons. St., Sez. VI, 10/04/2020, n. 2374).

Inoltre il granitico orientamento giurisprudenziale sia dell'avviso che l'inammissibilità del ricorso giurisdizionale per genericità dei motivi si verifichi – in ossequio al principio del contraddittorio e di “parità delle armi”, statuiti nell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e consacrati espressamente nell’art. 2, comma 1, c.p.a. – allorquando le censure non possano essere concretamente individuate dal contenuto dell’atto e dai fatti esposti e il giudice quindi non sia assolutamente posto in grado di comprendere la causa petendi, nonché le norme o i principi di cui si lamenta la violazione (cfr., *ex multis*, Cons. St., Sez. VI, 7199/2021; Cons. St., Sez. VI, n. 4006/2012; Cons. St., Sez. 10 dicembre 2003, n. 8117; Cons. St., Sez. III, 30 ottobre 2001, n. 906; Sez. VI, 12 gennaio 2000, n. 1999; Sez. IV, 5 maggio 1997, n. 476) ovvero quando l’intimato non sia posto in grado di poter effettivamente svolgere la propria attività difensiva (Cons. St., Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3856).

Come ribadito recentemente dal Consiglio di Stato *“Nel giudizio amministrativo, inoltre, non è sufficiente dedurre genericamente un vizio, ma occorre precisare il*

*profilo sotto il quale il vizio viene dedotto e indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussiste, pena l'inammissibilità per genericità della censura proposta (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 1 luglio 2019, n. 4491; Sez. VI, 1 settembre 2017, n. 4158). Il principio di specificità dei motivi di ricorso è sancito non solo a tutela della parte intimata, affinché sia posta in condizione di svolgere le proprie difese in maniera compiuta (art. 24 Cost.), ma anche per consentire al giudice di comprendere effettivamente le ragioni che si è inteso far valere (cfr. Cons. Stato, Sez. I, n. 2037/2020)” (Cons. Stato, Sez. I, n.836/2021)” (Cons. St., Sezione consultiva, parere n. 1565/2021; cfr. anche T.a.r. Lazio, Roma, nn. 120/2022 e n. 11792/2021; T.a.r. Puglia, Bari, n. 1397/2021; T.a.r. Calabria, Catanzaro, n. 1213/2012).*

Ha inoltre chiarito la giurisprudenza che, in presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola delle motivazioni poste a suo fondamento è idonea a sorreggerne il contenuto e a precludere l'accoglimento del gravame, rendendo superfluo l'esame delle censure dedotte avverso gli ulteriori profili motivazionali, poiché l'eventuale illegittimità di questi non può comunque portare al suo annullamento (cfr., *ex multis*, Cons. St., Sez. V, 3 marzo 2022, n. 1529; Sez. VI, 11 gennaio 2022, n. 200; Sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1240; Sez. IV, 11 ottobre 2019, n. 6928).

Nel caso di specie, il citato secondo motivo di impugnazione così come rappresentato dall'appellata LAC nel ricorso di primo grado è da ritenersi inammissibile perché **oltre ad essere del tutto generico manca della specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile** alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale.

Vero è, infatti, che a fronte di una disamina puntuale riferibile ad ogni singola specie riportata in ben 8 pagine al punto “B - APERTURA DELLA CACCIA PRIMA DEL 1° OTTOBRE” del Calendario venatorio impugnato, controparte si limita in mezzo paragrafo a fare uno sterile richiamo al parere ISPRA e alla sentenza del TAR

Lombardia che avrebbe sospeso l'atto regionale lombardo che prevedeva la caccia dal 18.09.2022 al 30.09.2022.

In altri termini, l'odierna appellante LAC, non ha apportato, nel proprio ricorso, nessuna argomentazione a riprova del palesato vizio sollevato rispetto alle motivazioni addotte dalla Regione e che l'hanno determinata nel senso di una anticipazione del periodo di caccia per ogni singola specie di interesse ma si rifà in maniera asettica al parere dell'ISPRA.

Per le menzionate ragioni il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare inammissibilità tale motivo di impugnazione.

\*

### ***1.2 Sull'erroneità dell'appellata ordinanza nella parte in cui è stato ritenuto fondato il secondo motivo di impugnazione del ricorso di primo grado***

Come noto il parere reso dall'ISPRA riveste carattere obbligatorio ma non vincolante con la conseguenza che la Regione può discostarsi da esso motivando adeguatamente le scelte difformi compiute (*ex multis* C.d.S., sez. III, 22 giugno 2018 n. 3852; T.A.R. Umbria, 26 maggio 2022 n. 341), motivazioni che appaiono chiaramente emergere da un esame del calendario venatorio approvato dalla D.G.R. n. 970 del 02.08.2022, sebbene il giudice di *prime cure* abbia erroneamente ritenuto che *“le pur articolate motivazioni dedotte dalla Regione a sostegno della apertura della caccia prima dell'1 ottobre 2022 non paiono idonee a superare il parere espresso dall'ISPRA in relazione a tali specie”*.

Nel calendario venatorio approvato dalla D.G.R. n. 970/2022 – diversamente sia da quanto affermato dell'appellata LAC e dallo stesso parere ISPRA (pagg. 3 e 4 del parere che costituisce Allegato A alla D.G.R. 970 del 02.08.2022) dove non viene operata nessuna distinzione delle singole specie oggetto di prelievo – si dà puntuale e specifica motivazione con riguardo ad ognuna di queste (**doc. 1**cit.)

L'appellata LAC afferma che la Regione del Veneto avrebbe deciso in maniera diversa da quanto “ritenuto” da ISPRA rispetto all'apertura della stagione venatoria con riguardo alle predette specie: **beccaccia** (*Scolopax rusticola*), **germano reale** (*Anas*

*platyrhynchos*), **folaga** (*Fulica atra*), **gallinella d'acqua** (*Gallinula chloropus*), **alzavola** (*Anas crecca*), **mestolone** (*Anas clypeata*), **canapiglia** (*Anas strepera*), **porciglione** (*Rallus aquaticus*), **fischione** (*Anas penelope*), **codone** (*Anas acuta*), **marzaiola** (*Anas querquedula*), **beccaccino** (*Gallinago gallinago*), **frullino** (*Lymnocyptes minimus*), tordi (**cesena** - *Turdus pilaris*, **tordo bottaccio** - *Turdus philomelos*, **tordo sassello** - *Turdus iliacus*), **starna** (*Perdix perdix*), **fagiano** (*Phasianus colchicus*) e **quaglia** (*Coturnix coturnix*).

Nello specifico, le ragioni per le quali ISPRA “riterrebbe” che l’apertura della caccia dovrebbe essere fissata al 1° ottobre (pagg. 3 e 4 del parere che costituisce Allegato A alla D.G.R. 970 del 02.08.2022) (**doc. 2**cit.) sarebbero quelle di garantire un “*più completo sviluppo*” degli ultimi nati per alcune specie (senza però indicare quali) con fine periodo riproduttivo ritardato.

Appare evidente che con questo ragionamento ISPRA si sia riferita esclusivamente alle specie con significativi contingenti riproduttivi nel territorio veneto direttamente interessato dall’attività venatoria e non alle specie che nel periodo considerato della riproduzione siano assenti.

### **Specie escluse**

Se così è e non potrebbe essere diversamente, ne rimangono immediatamente escluse tutte quelle specie della fauna migratoria cacciabile che non si riproducano in maniera significativa e stabile nella Regione del Veneto.

Secondo quanto riportato nei documenti citati anche dall’appellata LAC e in particolare dalla “*Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42*” (che rappresenta il più recente documento ufficiale di ISPRA che divulga il dato da considerare utile per le Regioni e Province Autonome ai fini della redazione dei Calendari Venatori), le specie per le quali l’indicazione di ISPRA sul punto non risulterebbe pertinente sono il **fischione** (*Anas penelope*), il **beccaccino** (*Gallinago gallinago*), il **frullino** (*Lymnocyptes minimus*) e il **tordo sassello** (*Turdus iliacus*), perché trattasi di specie che non si riproducono in Italia (pag. 17; 23,24; 31 - **doc. 2**).



### **Specie con presenze riproduttive trascurabili**

Sempre nella medesima guida ISPRA in parola (**doc. 2cit.**), si individuano le specie per le quali il contingente nidificante per lo Stato italiano è di ordini di grandezza decisamente inferiori e trascurabili rispetto alle presenze migratorie.

Nel dettaglio si indica che:

1. La specie **codone** (*Anas acuta*), non nidifica in Italia “se non eccezionalmente con un numero di coppie del tutto trascurabile” (pag. 18, **doc. 2cit.**);
2. la specie **mestolone** (*Anas clypeata*) “è rappresentata da un numero di coppie estremamente ridotto” (n. 150/200 coppie) (pag. 18 e 19, **doc. 2cit.**);
3. la specie **canapiglia** (*Anas strepera*) è parimenti rappresentata “con pochissime coppie” (n. 50/100 coppie) (pag. 16 e 17, **doc. 2cit.**);
4. la specie **alzavola** (*Anas crecca*) sia formalmente considerata nidificante “sebbene pochissimi siano i casi di riproduzione accertati” (20/50 coppie) (pag. 20/21, **doc. 2cit.**);
5. la specie **beccaccia** (*Scolopax rusticola*) “nidifica in maniera assai scarsa e localizzata” (50/150 coppie) (pag. 27, **doc. 2cit.**).

### **Specie rimanenti**

Per quanto attiene, infine, alle rimanenti specie ovvero, **germano reale** (*Anas platyrhynchos*), **folaga** (*Fulica atra*), **gallinella d’acqua** (*Gallinula chloropus*), **porciglione** (*Rallus aquaticus*), **marzaiola** (*Anas querquedula*), **cesena** (*Turdus pilaris*), **tordo bottaccio** (*Turdus philomelos*), **fagiano** (*Phasianus colchicus*) e **quaglia** (*Coturnix coturnix*) mentre la D.G.R. 970 del 02.08.2022 ha motivato in maniera compiuta con riguardo a ciascuna di queste nulla di tutto ciò troviamo né nel parere ISPRA, né tantomeno nel ricorso introduttivo del presente giudizio (**doc. 1cit.**). Per completare la rassegna delle specie, si segnala che la **starna** (*Perdix perdix*) costituisce un caso a sé stante perché estinta in Veneto ed esclusivamente reintrodotta e gestita dall’uomo nell’ambito della programmazione faunistica venatoria.

Vi è di più. Tali specie sono state anche oggetto di analisi nell’ambito dello studio per la valutazione di incidenza di cui al D.D.R. 671 del 27.07.2022 (**doc. 3**), nel quale si

riportano le frequenze di osservazione delle specie nei diversi periodi dell'anno (c.d. *fenologia*).

**Il tutto per rappresentare che, il calendario venatorio adottato dalla Regione Veneto si fonda su una pluralità di dati esaminati e analizzati in maniera integrata anche con quanto riportato da ISPRA nel suo parere e che hanno determinato la Regione Veneto a discostarsene in minima parte come ampiamente motivato nel provvedimento impugnato.**

Quindi, diversamente da quanto sostenuto dal TAR del Veneto nella propria ordinanza i dati oggetto di valutazione da parte della Regione Veneto e specificatamente riscontrabili nel calendario venatorio, hanno riguardato non solo i nuovi “Key concepts 2021” a cui ha fatto riferimento l’ISPRA (i quali, tra l’altro, non rappresentano neppure la reale situazione delle singole specie in riferimento alle diverse peculiarità che caratterizzano ogni regione italiana sotto il profilo ambientale, climatico e di distribuzione delle specie) ma è stato recepito quanto contenuto nell’altrettanto recente Report Articolo 12 della Direttiva Uccelli che definisce la c.d. specie “Sicura” in Unione Europea.

Il predetto Report, inoltre, riporta addirittura qualcosa in più rispetto ai citati Key concepts 2021, ovvero da indicazioni gestionali su gli impatti che le specie subiscono e sulle misure che queste necessitano per migliorarne la conservazione (art. 12 Direttiva uccelli).

Che si tratta di una metodologia all’avanguardia si ricava dal fatto che:

- è standardizzata a livello europeo;
- garantisce la coerenza dei dati tra i diversi Stati membri;
- trova applicazione già a partire dal 2008 fra tutti gli Stati dell’Unione.

Ciò posto, che l’ordinanza del TAR non colga nel segno è facilmente rilevabile dal fatto che, nella sua motivazione ha ricompreso, senza distinzione alcuna, tutte le specie ovvero, sia quelle da ritenersi escluse perché non si riproducono in Italia e quindi è impossibile che li possiamo trovare nel Veneto nel periodo dal

18.09.2022 al 01.10.2022 (trattasi di **fischione, beccacino, frullino e tordo sassello**), sia quelle estinte in natura o frutto di immissione (**starna e fagiano**). Per le rimanenti specie è logico che se si riproducono in misura quasi irrisoria sull'intero territorio italiano il rischio è minimo (**codone, mestolone, canapiglia, alzavola e beccaccia**).

\*\*\*

### Sui dati citati dalla controparte

Premesso che:

- *l'Atlante Europeo delle Migrazioni* (<https://migrationatlas.org/>): non è, diversamente da quanto afferma dall'appellata LAC, “una pubblicazione” analoga ad un volume cartaceo, quanto piuttosto un insieme di dati, ricerche scientifiche e mappe interattive, raggiungibili dal sito web indicato, contenuti che possono anche non avere immediate relazioni dirette gli uni con gli altri;
- lo specifico studio “*EURING Eurasian-African Bird Migration Project – Report to the Convention of Migratory Species (CMS) on Analysis of the current migration seasons of hunted species as of KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7 (4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC*”, del Prof. Dr. Franz Bairlein (Institute of Avian Research, Wilhelmshaven, Germany), con la collaborazione del Prof. Dr. Dr. Frank Mattig (Institute of Avian Research, Wilhelmshaven, Germany) e del Dr. Roberto Ambrosini (Università di Milano, Milano, Italia), aggiornato a febbraio 2022 (**doc. 4**) è un **DOCUMENTO DIVERSO** da quello che, in maniera volutamente fuorviante, viene identificato dall'appellata LAC con la denominazione “*nuovi Key-Concepts 2021*” (dal titolo “*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts*”

[https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action\\_plans/guidance\\_en.htm](https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/guidance_en.htm)) al fine di argomentare i periodi *pre* e *post* riproduttivi che riguardano i cicli vitali delle specie richiamate;

- questi “**nuovi Key-Concepts 2021**” oltre a non essere un documento dell’Atlante Europeo delle Migrazioni, sono un documento di cui non sono noti neppure gli autori, paternità questa necessaria al fine di attribuire valenza scientifica al documento (**doc. 5**);

e premesso che l’appellata LAC ha fatto confusione tra gli stessi, la Regione Veneto ha in ogni caso ritenuto di procedere col valutarne il contenuto; valutazione dalla quale non ha rinvenuto alcuna informazione utile/adeguata volta a sostenere la necessità di posticipare al primo di ottobre l’apertura della stagione venatoria.

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene pienamente calzante quanto affermato dal TAR Marche che per analoghe ragioni, ha affermato che “*Al riguardo si osserva come non appaia rispondente al vero la censura secondo cui la Regione si è basata su dati più risalenti rispetto a quelli valutati dall’ISPRA, visto che l’amministrazione resistente ha tenuto conto anch’essa degli aggiornamenti 2021 dei c.d. “Key Concepts” (per cui, in parte qua, si è di fronte a due valutazioni di merito, fra le quali, in assenza di vizi palesi, prevale quella dell’amministrazione procedente)*” (ordinanza T.a.r. Marche n. 343/2022).

\*\*\*\*\*

### **Periodo post riproduttivo**

Nello specifico, nell’insieme dei prodotti dell’Atlante Europeo delle Migrazioni, non sono presenti dati che permettano con sicurezza di programmare l’attività venatoria rispetto al periodo **post-riproduttivo**, né report che analizzino con specifica attenzione questo periodo per le specie e i relativi spostamenti, fornendone un quadro interpretabile e analizzabile.

Per contro si riportano alcuni esempi da dove è possibile evincere che questi c.d. “nuovi Key-Concepts 2021” richiamati da controparte e dalla stessa ISPRA non contengono informazioni univoche ed incontrovertibili (lack of coherence) per il periodo di fine della riproduzione (end of reproduction) tanto da essere sconfessati dagli stessi autori (**doc. 5cit.**).

Ad esempio con esplicito riferimento al solo Stato Italiano sono da ritenersi del tutto incoerenti i dati relativi a: **canapiglia** (*Anas strepera* = *Mareca strepera*, pag. 22, **doc. 5cit.**), **quaglia** (*Coturnix coturnix*, pag. 78, **doc. 5cit.**), **folaga** (*Fulica atra*, pag. 88, **doc. 5cit.**).

*Ad abundantiam*, questa incertezza non è tuttavia isolata. Infatti, sussiste anche con riferimento ad altre specie che non hanno interesse venatorio ma comunque presenti nella Regione del Veneto: *Cygnus olor*, *Anser anser*, *Netta rufina*, *Tringa totanus*, *Columba oenas*.

Si tralascia il caso della pernice bianca (*Lagopus muta*) per cui nel documento “nuovi Key-Concepts 2021” si legge un lapidario “**no comment**”, rispetto ai periodi dichiarati nei contributi dei vari Stati, che si ricorda per l’Italia sono forniti da ISPRA.

**Ciò posto, il tutto si traduce nell’impossibilità, con i documenti richiamati sia dall’appellata LAC che dall’ISPRA nel suo parere, di stabilire in maniera univoca il periodo post riproduttivo in Veneto** (si richiama sul punto Ordinanza TAR Bologna 420/2022).

\*\*\*

Da ultimo per quanto concerne l’osservazione in ordine alla siccità e del fatto che la Regione non ne abbia tenuto conto all’interno del calendario venatorio, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, si ritiene opportuno rappresentare quanto segue. Con nota del 29 giugno u.s. prot. n. 0289952 e successiva nota del 4 agosto 2022 prot.n. 0345385, è stato chiesto alle sedi territoriali e ai Corpi di polizia provinciale di effettuare una ricognizione sul territorio di competenza, segnalando eventuali criticità meteorologiche che possono determinare situazioni di grave difficoltà per la fauna selvatica.

I riscontri da parte degli Enti sopra richiamati hanno permesso di evidenziare che, pur in una situazione che si è presentata difficile sotto il profilo idrico con un generale abbassamento del livello dei corsi d’acqua e conseguente sofferenza per le coltivazioni agricole, non si sono riscontrati e non si riscontrano tutt’ora particolari danni o conseguenze negative a carico della fauna.

Le uniche segnalazioni significative riguardano alcuni limitati territori della provincia di Treviso in cui è stata riscontrata una minor contattabilità dei cervidi e una tendenza degli stessi a concentrarsi nelle zone in cui sono presenti fonti idriche anche artificiali (impianti di irrigazione) oltre all'accentuarsi dei comportamenti sinantropici di specie quali Merli e Tordi.

Nonostante queste localizzate e del tutto puntuali segnalazioni, le fonti idriche a disposizione della fauna selvatica per il soddisfacimento delle necessità essenziali sono, infatti, disponibili in maniera omogenea in quasi tutto il territorio regionale a ciò si aggiunge che gli scoli consortili, i quali interessano fittamente il territorio, continuano a presentare un livello idrico sufficiente agli scopi irrigui.

In particolare nella zona deltizia della provincia di Rovigo, come dimostrato dalla nota di riscontro della Polizia provinciale prot. n. 18583 del 10.8. 2022, pur avendo rilevato una minore offerta trofica a favore della fauna selvatica, non sono state rilevate criticità conseguenti all'attuale condizione climatica, tali da limitare la consistenza della popolazione di fauna selvatica e, soprattutto, non è stato notato un aumento della mortalità tra le varie specie faunistiche presenti.

Ciò evidenziato si è ritenuto che non sussistessero (e non sussistano a tutt'oggi), nel territorio regionale, situazioni di compromissione della diversità biologica del territorio che impongano una limitazione dell'esercizio venatorio.

Per completezza espositiva va sottolineato che per una visione generale della situazione in merito alle citate specie cacciabili le argomentazioni qui esplicitate andranno lette in combinato disposto con quanto verrà rappresentato nel successivo motivo di impugnazione.

Non a caso, in un caso analogo, nell'ordinanza del T.a.r. Marche n. 343/2022 si afferma che *“Al riguardo va osservato che, per un verso le valutazioni relative all'incidenza della siccità non sono tali da prescrivere di necessità interventi di modifica del Calendario Venatorio; per quanto concerne, invece, gli incendi, la L. n. 353/2000 stabilisce in termini generali il divieto di caccia nei terreni percorsi da incendi, per cui è semmai onere del singolo cacciatore, onde non incorrere in sanzioni, informarsi*

*di volta in volta presso i Carabinieri Forestali circa la possibilità di esercitare l'attività venatoria in determinati terreni che potenzialmente sono classificabili ai sensi della citata l. n. 353/2000. In ogni caso, la prescrizione di legge è ripetuta anche nel Calendario impugnato;”.*

\*\*\*

Infine, con riguardo al c.d “disturbo” richiamato nel parere ISPRA rispetto alla pratica della caccia (pag. 4 del parere ISPRA), va osservato che l'attività venatoria e lo specifico calendario dell'anno 2022-2023 sono stati oggetto di Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e ss.m.i. che si è conclusa con esito positivo rispetto all'assenza di incidenze negative significative (compreso il c.d. disturbo) sulle specie particolarmente protette e di interesse comunitario): di ciò l'appellata LAC non si avvede né essa ha impugnato e/o censurato in alcun modo tale valutazione di incidenza.

\* \* \*

***2. Sull'erroneità dell'appellata ordinanza nella parte in cui è stato ritenuto ammissibile e fondato il quarto motivo di impugnazione del ricorso di primo grado con riferimento alle giornate aggiuntive di caccia all'avifauna migratoria: lett. F) DGR e punto 4 del calendario – Difetto di motivazione e di istruttoria – Violazione del principio di precauzione.»***

Con il quarto motivo di impugnazione l'appellata LAC ha contestato il calendario venatorio nella parte in cui introduce giornate aggiuntive di caccia da appostamento consentite nei soli Ambiti Territoriali di Caccia dalla Regione Veneto nei soli mesi di ottobre e novembre, sostenendo che sarebbe incontestabile l'equazione “più giornate di caccia = più abbattimenti” e che tale disposizione si baserebbe sulla previsione di limiti di carniere “non seri” (cfr. pag. 10 ricorso) e rischierebbe di incidere su 13 specie in cattivo stato di conservazione, in declino o quasi minacciate.

\*

## ***2.1 Sull'erroneità dell'appellata ordinanza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile il IV motivo di impugnazione. Violazione art. 40 c.p.a.***

Erroneamente il giudice di *prime cure* ha ritenuto ammissibile il menzionato motivo di impugnazione omettendo di considerare che l'odierna appellata LAC, nel giudizio di primo grado, ha contestato del tutto genericamente le ben dieci motivazioni svolte dalla Regione a sostegno di tale scelta gestionale sebbene (i) come chiarito dal granitico orientamento giurisprudenziale, vi sia un onere di indicare specificamente i motivi di censura e senza rilevare che (ii), in presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola delle motivazioni poste a suo fondamento è idonea a sorreggerne il contenuto e a precludere l'accoglimento del gravame, rendendo superfluo l'esame delle censure dedotte avverso gli ulteriori profili motivazionali, poiché l'eventuale illegittimità di questi non può comunque portare al suo annullamento (cfr., *ex multis*, Cons. St., Sez. V, 3 marzo 2022, n. 1529; Sez. VI, 11 gennaio 2022, n. 200; Sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1240; Sez. IV, 11 ottobre 2019, n. 6928).

\*

## ***2.2 Sull'erroneità dell'appellata ordinanza nella parte in cui è stato ritenuto fondato il quarto motivo di impugnazione del ricorso di primo grado***

Nel ritenere che il quarto motivo di impugnazione sia fondato il giudice di *prime cure* ha affermato “*che l'ISPRA nel proprio parere si è espressa in senso negativo anche in relazione alla concessione delle giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1 ottobre - 30 novembre 2022 in quanto “nel territorio soggetto a gestione programmata della caccia potrebbe determinare un aumento non trascurabile della pressione venatoria nei confronti delle specie migratrici” e allo stato mancherebbero “elementi specifici di conoscenza sull'entità del prelievo esercitato in relazione all'andamento temporale dei flussi migratori”, essendo invece “necessario poter disporre dei dati degli abbattimenti delle singole specie, relativi alle precedenti stagioni venatorie, distinguendo il prelievo ascrivibile alla concessione delle giornate aggiuntive di caccia da quello complessivo dell'intera stagione venatoria e dei due mesi interessati dalla deroga”;*



- che i dati indicati dalla Regione nella propria memoria non paiono idonei ad integrare quanto ragionevolmente richiesto dall'ISPRA;

- che le ulteriori argomentazioni dedotte dalla Regione a sostegno della concessione delle giornate aggiuntive per il periodo ottobre-novembre per le specie migratorie non appaiono pienamente convincenti, anche in ragione della specifica tutela comunitaria di tali tipologie di uccelli”.

A. Differentemente da quanto affermato dal giudice di *prime cure* non può ritenersi che l'approvazione del calendario venatorio sia avvenuta senza che fossero stati acquisiti elementi specifici di conoscenza sull'entità del prelievo esercitato si rappresenta che:

1. con riguardo ai dati degli abbattimenti per la stesura del calendario venatorio sono stati raccolti dalla Regione Veneto, inviati ad ISPRA e utilizzati per le analisi di dettaglio per lo studio della Valutazione di incidenza ai sensi della direttiva Habitat, 92/43/Cee;
2. sono stati resi pubblici con D.D.R. n. 671/2022 e attualmente sono disponibili, (come peraltro già indicato nella memoria di costituzione avanti al TAR) nel sito istituzionale della Regione del Veneto: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/piano-faunistico-venatorio> (**doc. 3**cit.).

Se così è e non potrebbe essere diversamente, è del tutto irrilevante il fatto che nel calendario venatorio non siano stati riportati tutti i dati quando gli stessi oltre ad essere pubblici sono stati anche oggetto di studio e di comparazione con i dati ISPRA ai fini dell'adozione del calendario medesimo.

Ciò detto è palese che un diverso raggruppamento di tali dati (che tra l'altro ISPRA richiede a tutte le Regioni solo in modo aggregato) è già stato oggetto di disamina in sede di studio sulla Valutazione di incidenza quale atto endoprocedimentale propedeutico e necessario alla stesura del calendario venatorio.

Peraltro, sul punto come chiarito dallo stesso TAR Marche sopra richiamato, la natura non aggregata dei dati (anche in quel caso non richiesta da ISPRA) non è idonea a

ritenere illegittimo il calendario venatorio e di conseguenza l'operato della Regione Veneto.

Anche sotto questo aspetto, quindi, l'ordinanza qui impugnata non coglie nel segno.

B. Con riguardo, invece, all'aspetto sull'andamento temporale dei flussi migratori e la paventata violazione del principio di precauzione, si osserva che in sede di studio di Valutazione di incidenza anche questa dinamica è stata oggetto di puntuale analisi, specie per specie e decade per decade, al fine di ricostruire l'andamento della specie per tutto l'anno e non solo nell'arco del periodo venatorio (doc. 3cit.).

L'analisi è stata integrata con dati riferibili alla Regione del Veneto e derivanti da diverse banche dati comprese quelle fornite dai singoli cittadini (citizen science).

Dalla stessa ordinanza qui impugnata emerge, invece, con palese evidenza che nulla di tutto ciò è stato preso in esame ai fini della decisione assunta e che neppure l'appellata LAC ha preso in minima considerazione, né impugnato la valutazione di incidenza, stante la visione caricaturale della medesima LAC della rigorosa istruttoria svolta dalla Regione Veneto.

\*\*\*

***3. Sull'erroneità dell'appellata ordinanza nella parte in cui è stato ritenuto sussistere il requisito del periculum in mora e sulla richiesta di una richiesta misura cautelare monocratica ex artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, c.p.a.***

**3.1** Sul *fumus boni juris*, questo patrocinio ritiene che quanto sopra esposto sia ampiamente sufficiente a dimostrare l'erroneità dell'appellata ordinanza.

Con riferimento al requisito del *periculum in mora* il giudice di *prime cure* ha affermato che “*nel bilanciamento dei diversi interessi appare prevalente l'interesse pubblico generale alla conservazione ed al mantenimento della fauna selvatica, anche in ragione dei generali principi di tutela ambientale e di precauzione*”.

Affermazione questa di carattere generale valevole sempre e comunque tanto che correttamente il legislatore nazionale l'ha posta a base della Legge n. 157/92 (art. 1),

ma così come recepita dal giudice di prime cure con l'ordinanza qui impugnata, viene ad assumere carattere astratto e generico perdendo in tal modo il suo vero significato; significato dato da una sua contestualizzazione con il singolo caso di interesse e per ciò che qui ci riguarda, con ogni singola specie e le proprie peculiari esigenze.

Lo scrivente patrocinio è ben a conoscenza dell'affievolimento del tradizionale "diritto di caccia", che viene subordinato all'istanza prevalente della conservazione del patrimonio faunistico e della salvaguardia della produzione agricola (Corte cost., sent. 10 maggio 1999, n. 169) ciò però non comporta che, nel contemperamento degli interessi coinvolti nell'esercizio di un potere pubblico regolatorio, gli interessi 'ambientali' debbano sempre e necessariamente costituire a priori dei limiti o, meglio, degli ostacoli al naturale dispiegarsi della competenza regionale in materia di caccia e al correlato esplicarsi della libertà individuale di cacciare, soprattutto quando le eventuali misure a tutela di siffatti interessi non si basino su considerazioni e studi che siano dotati di una valida specificità propria del territorio interessato e su un adeguato fondamento scientifico.

Un tale assunto è doveroso non solo in quanto ogni attività di regolamentazione deve essere frutto non certo di un intendimento ideologico ma di un'adeguata istruttoria e di valutazioni che si basino su solide basi scientifiche ma anche perché la libertà di cacciare trova il proprio fondamento e la propria garanzia nell'art. 2 Cost. ed è da sempre inserita fra le libere manifestazioni sportivo-agonistiche ad interesse nazionale (cfr. Corte Costituzionale sentenze nn. 69 del 1962, 59 del 1965, 93 del 1973, 57 del 1976).

Non vi è invero alcun dubbio che la caccia sia attività legittima che se esercitata in conformità alla vigente normativa nazionale non pone assolutamente a rischio la conservazione del patrimonio faunistico, risulta conforme alle direttive comunitarie che, lungi dall'essere esclusivamente volte all'assoluta protezione della fauna, contemperano il diritto degli autorizzati a coglierne sostenibilmente i frutti e il diritto della collettività al mantenimento delle tradizioni culturali e sociali del "mondo venatorio" tutelati dagli artt. 2 e 7 Dir. 2009/147/CEE (oltreché le esigenze di

contenimento dei danni che l'esubero della fauna selvatica causa alle produzioni agricole e, nel caso degli ungulati, persino alla incolumità pubblica).

Il giudice di *prime cure* ha inoltre omesso di considerare che il regolamentato e contingentato prelievo venatorio non causa assolutamente "effetti irreversibili", come vorrebbe sostenere l'appellata LAC, bensì si colloca in quel "saggio uso delle risorse naturali", conclamato nella Dir. 2009/157/CEE, che garantisce la conservazione del patrimonio faunistico e ambientale.

Ne consegue che l'evidente assenza di *fumus boni iuris* della richiesta cautelare proposta avanti il giudice di *prime cure* da controparte, come emergente dalla strutturata e complessiva motivazione del provvedimento impugnato e sospeso, induce a ritenere che, nel caso di specie, l'interesse alla tutela della fauna avrebbe dovuto essere valutata come recessivo rispetto alla esplicazione del diritto di caccia, che deve poter svolgersi nei limiti di quanto consentito dalla regolamentazione prevista dalla Regione del Veneto, senza pregiudiziali impedimenti ideologici.

**Ciò comprova l'estrema gravità del danno, ravvisabile nell'ingiustificata e aprioristica limitazione dell'esplicazione di una libertà individuale oltreché della competenza regolatoria regionale in materia di attività venatoria.**

Si consideri inoltre, con riguardo alle specie cacciabili, che l'uccisione di un animale non è un danno irreparabile perché la gestione della fauna si fa sulle popolazioni e non sugli individui, i quali sono soggetti durante la loro vita a decine di fattori che causano la morte diversi dalla caccia, tra cui la predazione, le malattie, la mancanza di cibo, le recrudescenze del clima, le distruzioni dei nidi ad opera delle macchine agricole, gli investimenti, le collisioni con i manufatti dell'uomo etc. etc.

Ciò nonostante, e includendo anche la caccia tra le cause di mortalità, le fonti scientifiche dimostrano, come sopra ampiamente argomentato con riguardo alle singole specie del calendario venatorio, che le popolazioni sono in grado di mantenersi numericamente stabili e in molti casi di aumentare. Da ciò consegue che la morte degli individui non è affatto un danno irreparabile.

In ogni caso va fatto richiamo all'ordinanza n. 420/2022 dalla quale emerge come anche il TAR Emilia Romagna abbia tenuto in considerazione la non coerenza dei c.d. "nuovi Key-Concepts 2021" richiamati dall'appellata LAC nel secondo motivo del ricorso di primo grado con riguardo al periodo dell'apertura e chiusura della stazione venatoria.

A ciò si aggiunga anche l'assoluta genericità dei predetti motivi dei quali si era stata eccepisce l'inammissibilità ai sensi dell'art. 40 lett. d) del c.p.a.

\*

**3.2** Quanto alla sussistenza delle condizioni giustificatrici della **richiesta misura cautelare monocratica** si rileva che, come sopra detto, sussiste l'estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, in considerazione della irreparabilità del danno che deriverebbe dall'ordinanza cautelare in questa impugnata.

Di fatti, il giudice di *prime cure*, con l'appellata ordinanza, nel sospendere il calendario venatorio nella parte in cui (i) è prevista l'apertura della caccia prima dell'1 ottobre 2022 per le specie Beccaccia, Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Porciglione, Fischione, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, Tordo bottaccio, Cesena, Tordo sassello, Starna, Fagiano e Quaglia e (ii) si concedono due giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1 ottobre - 30 novembre per le specie migratorie, **rischia di precludere irrimediabilmente la possibilità di svolgere attività venatoria nel corso del corrente mese di settembre con riferimento alle predette specie.**

**A maggior ragione sussiste un danno grave e irreparabile in attesa della fissazione dell'udienza in camera di consiglio con riguardo alle due predette giornate aggiuntive nei mesi di ottobre e novembre le quali verrebbero irrimediabilmente perdute.**

Si tratta, dunque, di una misura cautelare idonea a produrre effetti irreversibili che non possono essere 'ripristinati' per effetto della decisione in sede collegiale.

Per le ragioni sopra dette deve ritenersi che l'irretrattabilità degli effetti derivanti dall'ordinanza impugnata, peraltro, **lede irreparabilmente, la competenza regolatoria regionale in materia di attività venatoria, e, al contempo, la libertà individuale riconosciuta ai cittadini di compiere atti di caccia.**

È per queste ragioni che si ritiene fondata la richiesta di un provvedimento cautelare monocratico *ex artt.* 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, c.p.a. che disponga la sospensione dell'appellata ordinanza in quanto una pronuncia in sede cautelare collegiale (tenuto conto dei termini di fissazione della stessa) verrebbe assunta allorquando si **sarebbe già verificata una irreparabile lesione della competenza regolatoria regionale in materia di attività venatoria e della libertà individuale riconosciuta ai cittadini di compiere atti di caccia.**

\*\*\*\*

#### **P.Q.M.**

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato, in accoglimento del presente appello, previa adozione di misura cautelare monocratica per le motivazioni sopra esposte, annullare e/o riformare l'ordinanza cautelare n. 798/2022 e, per l'effetto, rigettare l'istanza di adozione di misure cautelari proposta dall'Associazione Lega per l'Abolizione della caccia (LAC) con il ricorso introduttivo del giudizio.

Si produce:

1. copia conforme dell'ordinanza cautelare del TAR Veneto n. 798 del 23 settembre 2022;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Venezia, li 27 settembre 2022

Avv. Bianca Peagno

Avv. Antonella Cusin

Avv. Giacomo Quarneti